

INSIGHT | 24 novembre 2026

Il D.LGS. N. 186/2026: novità in tema di misure ablatorie patrimoniali.

Il 31 ottobre 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186 che, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1260, ha introdotto significative novità in materia di misure ablatorie patrimoniali, di cui si riassumono di seguito i profili principali.

Ampliamento dell'ambito applicativo della confisca allargata.

Il decreto interviene sulla confisca allargata ex art. 240 bis c.p., applicabile al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato *"non può giustificare la provenienza"*, pur risultandone titolare o avendone la disponibilità, il cui valore sia sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

L'art. 2 D.Lgs. 186/2026 amplia il novero dei reati cui la misura di sicurezza è applicabile, aggiungendo: i) l'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia *ex* art. 414 bis c.p.; ii) la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico *ex* art. 635 *quater*.1 c.p.; iii) la frode informatica aggravata *ex* art. 640 ter, comma 2, c.p. Lo stesso articolo codifica inoltre, quale limite applicativo, il principio della correlazione temporale: la misura opera solo ove sia accertata "*la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa*".

Introduzione dei nuovi articoli 240 ter e 240 quater c.p.

Il decreto introduce gli artt. 240 ter e 240 quater c.p., in tema di "*confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari*" e di "*confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari*".

Il primo istituto prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento per determinati delitti – tra cui il riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale – siano confiscati beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore equivalente a quello dei beni strumentali al reato, qualora non sia possibile confiscare questi ultimi. Nel determinarne il valore, il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.

L'art. 240 *quater* c.p. prevede, in ipotesi tassativamente indicate, che quando dovrebbe essere disposta la confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato e "*l'imputato non ha la disponibilità di beni di valore equivalente, anche per interposta persona*", il giudice possa confiscare i beni trasferiti a terzi estranei al reato al fine di eludere la misura, purché sia accertato che il terzo, al momento del trasferimento, fosse consapevole delle finalità perseguite dall'imputato.

Le ulteriori modifiche del codice penale.

L'art. 2 del decreto interviene anche sulle misure ablatorie previste per specifici reati. Quanto all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), un nuovo comma prevede che, in caso di condanna o patteggiamento, ove l'associazione sia finalizzata a reati puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni, sia disposta la confisca delle cose che servirono o

furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, nonché la confisca per equivalente quando quella diretta non sia possibile. Per l'associazione di tipo mafioso, il comma 7 dell'art. 416 *bis* c.p. prevede ora espressamente la confisca per equivalente.

Quanto ai delitti contro la personalità individuale, la confisca *ex* art. 600 *septies* c.p. si estende alle cose utilizzate o destinate alla commissione dei principali delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di tratta; analogamente, per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, l'art. 648 *quater* c.p. include ora tra i beni confiscabili le cose strumentali al reato.

Disposizioni in materia di vendita pre-confisca.

Il decreto introduce nel Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) il nuovo art. 151 *bis*, dedicato alla "*vendita prima della confisca*".

Qualora i beni sequestrati siano esposti a pericolo di deterioramento o la loro custodia comporti rilevanti diseconomie, può esserne disposta la vendita. Il giudice ne dà comunicazione al pubblico ministero e all'interessato, che entro il termine decadenziale di quindici giorni può chiedere di essere sentito; segue udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e il giudice provvede con ordinanza, appellabile ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p.p.. L'impugnazione non sospende l'esecuzione, salvo che il giudice, quando dalla vendita possa derivare un danno grave e irreparabile, disponga diversamente con decreto motivato. Il vincolo cautelare non si estingue, ma si trasferisce sulla somma ricavata.

Le modifiche al codice antimafia.

Il decreto modifica il comma 5 ter dell'art. 40 del D.Lgs. n. 159/2011 e introduce l'art. 40 bis. Il comma 5 ter consente ora al tribunale, se non deve revocare il sequestro e su richiesta dell'amministratore giudiziario, dell'ANBSC o dell'interessato, di destinare alla vendita i beni sequestrati che non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie; i beni mobili privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili possono invece essere distrutti o demoliti.

Il nuovo art. 40 *bis* introduce una disciplina autonoma della vendita pre-confisca, prima assente nel codice antimafia e analoga a quella del Testo unico sulle spese di giustizia. Il vincolo si trasferisce sulla somma ricavata, versata al Fondo unico giustizia e accantonata fino alla definitività del decreto di confisca; in mancanza di confisca, i proventi sono restituiti all'avente diritto con gli interessi maturati. In caso di impugnazione, la Corte d'appello può sospendere l'esecuzione qualora dalla vendita possa derivare un grave e irreparabile danno per l'interessato.

Le modifiche al codice di procedura penale.

L'art. 3 del decreto modifica gli artt. 371 *bis* e 430 c.p.p. e introduce il nuovo art. 536 bis c.p.p. L'art. 371 *bis* c.p.p. estende le prerogative del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che potrà esercitare i poteri di coordinamento anche nell'individuazione dei beni suscettibili di confisca. All'art. 430 c.p.p., relativo all'attività integrativa d'indagine successiva al decreto che dispone il giudizio, il nuovo comma 1 *bis* consente al pubblico ministero di svolgere attività finalizzata all'individuazione dei beni destinati alla confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge.

L'art. 536 *bis* c.p.p. prevede infine che, quando debba essere disposta la confisca per equivalente, "*il giudice con la sentenza di condanna, individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca*", anticipando così quanto prima rimesso alla fase esecutiva.

Ulteriori modifiche al codice civile e alle leggi speciali.

L'art. 5 del decreto introduce l'art. 2635 *quater* c.c., in forza del quale, in deroga all'art. 2641, comma 3, c.c., in caso di condanna per corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.) è sempre ordinata la confisca anche nelle ipotesi di cui all'art. 240, comma 1, c.p.: la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto o il profitto, di regola facoltativa, diventa dunque obbligatoria. Gli artt. 6-9 adeguano invece le discipline speciali della confisca: i) in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990); ii) in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998); iii) in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Infine, sul versante preventivo, il nuovo art. 24 bis D.Lgs. n. 159/2011 impone di accertare e motivare la correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la manifestazione della pericolosità sociale, trasponendo nella confisca di prevenzione il criterio elaborato per la confisca allargata.

Gestione del portafoglio di cripto-attività sequestrate.

Gli artt. 12-14 del decreto colmano un vuoto normativo in materia di sequestro e custodia delle cripto-attività. Il sequestro si esegue mediante trasferimento delle cripto-attività e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, nel Fondo unico giustizia; in caso di impossibilità tecnica, si ricorre a ogni altra procedura idonea ad assicurare all'autorità procedente la custodia e il controllo esclusivi del bene.

Contatti



Giovanni Morgese
giovanni.morgese@lcalex.it



Lorenzo Bertoni
lorenzo.bertoni@lcalex.it



Pietro Rodriquenz
pietro.rodriquenz@lcalex.it